



COMUNE DI FORMIGNANA

Provincia di Ferrara

AREA SERVIZIO TECNICO

ORDINANZA SINDACALE N. 1 / 2015

**OGGETTO: CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DELLA NUTRIA
(MYOCASTORCOYPUS) SUL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

Considerato che:

- la nutria (*Myocastorcoypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- non sono presenti predatori della nutria nell'ambiente locale;
- la popolazione delle nutrie può pertanto essere controllata solo tramite interventi antropici;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la regione Emilia-Romagna facilita l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie.

Evidenziata quindi la natura alloctona della nutria rispetto all'ecosistema della pianura padana, ovvero la sua completa estraneità all'ambiente locale.

Dato atto che:

- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- gli enti preposti alla vigilanza e manutenzione delle arginature dei corsi d'acqua (Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, A.I.P.O. e Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa) hanno più volte segnalato come si siano resi necessari interventi tecnici, anche in via d'urgenza, per riparare le falle causate da tali gallerie, rischiando in diverse occasioni incidenti di significativa rilevanza;
- la Relazione tecnico-scientifica sulle cause del collasso dell'argine del fiume Secchia avvenuto il giorno 19 gennaio 2014 presso la frazione di San Matteo (MO) prodotta dalla Commissione scientifica istituita dalla Regione Emilia-Romagna per valutare le cause del cedimento, ha evidenziato come appaia verosimile che l'argine in questione sia collassato per effetto dell'interazione tra la piena e un articolato sistema di tane di animali selvatici, presente nel corpo arginale che ne ha ridotto la resistenza;
- il reticolo idrografico nel territorio comunale si sviluppa in prossimità di varie arterie stradali pertanto la presenza di nutrie sulle strade può procurare situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha un carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di interesse comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;
- la popolazione di questo animale alloctono entra in competizione con diverse specie autoctone, alcune delle quali protette, pregiudicando la corretta conservazione dell'habitat naturale del territorio;
- al riguardo alcune delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ex art. 13 L. 349/1986 (es. WWF) hanno in diverse occasioni suggerito alle istituzioni pubbliche di procedere ad un contenimento di tale specie alloctona, per i gravi danni causati alle biocenosi vegetali ed animali;
- la nutria, essendo un roditore essenzialmente erbivoro, si rende inoltre responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole.

Richiamata:

- la recente entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 116, "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art.11, comma 11-bis, il quale ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge n. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" modificando in tal senso l'art. 2 , comma 2.

Considerato inoltre che:

- con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge n. 157/92 non sono più applicabili gli artt. 17 e 18 della LR n. 8/94 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e di conseguenza non

sono più risarcibili gli ingenti danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;

- non sono inoltre più attuabili gli specifici piani di controllo previsti all'art. 19 della legge n. 157/92, così come recepito dalla legge regionale n. 8/94, all'art. 16 co.6_ter, a norma del quale per la specie nutria le Province predisponavano piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione avvalendosi di operatori abilitati;
- tali piani di controllo della diffusione e della consistenza numerica della specie nutria si rendono invece necessari a tutela della incolumità pubblica, a causa della mancanza di fattori naturali di regolazione numerica, ivi compresa l'assenza di predatori;
- è parimenti decaduto anche il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 760/1995 "Disposizioni per l'attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale" con il quale sono state indicate, su parere dell'INFS, oggi ISPRA, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico.

Assunto come sia competenza primaria del Sindaco provvedere, tramite lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 54, co. 4 del TUEL, alla prevenzione ed eliminazione dei gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Dato atto di come la presenza incontrollata della nutria, per tutte le considerazioni di cui sopra, rappresenti pacificamente ed inequivocabilmente un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare quanto a rischio idraulico e rischio per la circolazione stradale.

Valutato del resto come il controllo della popolazione delle nutrie, per l'intrinseca delicatezza che ogni intervento sul mondo della fauna comporta, possa realizzarsi solo attraverso un concerto sinergico di azioni, che il presente provvedimento intende mettere in campo.

Visti:

- la nota del 24 settembre 2014 pervenuta dalla Regione, in cui si afferma che l'esclusione della nutria dalla legge n. 157/92 non autorizza tuttavia ad un abbattimento indiscriminato della specie tenuto conto in particolare dell'art. 1 della Legge n. 189/2004 che ha apportato modifiche al codice penale, e che ha previsto pene detentive per "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale". Stante l'attuale quadro normativo la Regione Emilia Romagna considera le nutrie alla stregua della fauna infestante, alla luce del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 760 del 17 ottobre 1995, nonché delle Linee Guida di INFS e del Ministero dell'Ambiente; risulta pertanto applicabile la disciplina relativa agli animali infestanti che demanda ogni competenza ai Comuni;
- la circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014 dei Ministeri della Salute e del MIPAAF con cui, dopo aver illustrato le modifiche legislative testé dette, si evidenziano:
 - o il trasferimento della competenza sulla gestione delle nutrie, precedentemente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni;
 - o la possibilità, nella gestione delle problematiche relative al sovra popolamento delle nutrie, dell'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le "specie nocive";
 - o la possibilità di procedere non solo al contenimento, ma all'eliminazione totale della specie (analogamente a quanto si fa per le derattizzazioni);
 - o la possibilità di predisposizione di linee guida da parte delle Regioni finalizzate ad opportuni "piani di controlloomissis.... ivi comprese le tecniche di cattura, tecniche di abbattimento e smaltimento carcasse nel rispetto della normativa vigente";
 - o la non applicabilità della L. 189/2004 sul maltrattamento degli animali e del Regolamento CE n. 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l'abbattimento;
 - o l'applicabilità, per lo smaltimento della carcasse delle nutrie, di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento CE n. 1069/2009, in quanto rientranti nella categoria 2 dell'art. 9 del medesimo, con l'eccezione di quelle carcasse per cui si sospetti siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui delle sostanze di cui all'allegato I, cat. B, pt. 3 della

Direttiva 96/23/CE;

o la legge regionale n. 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale", ed in particolare l'art. 12 comma 2, che demanda ai Comuni l'attivazione e la realizzazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti, categoria quest'ultima a cui la nutria si può ascrivere per le motivazioni sopra espresse;

o il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie.

Considerato come, per l'assenza dei tempi a ciò necessari (per cause non imputabili alla Amministrazione scrivente, vista la sopravvenienza normativa) e per la gravità della situazione, sia necessario intervenire con un provvedimento contingibile ed urgente, idoneo a disciplinare gli interventi di controllo della popolazione della nutria in attesa di individuare, anche con il concorso delle altre Amministrazioni interessate, uno stabile ed ordinario piano di controllo di queste.

Tenuto conto inoltre:

- che la Regione Emilia-Romagna ha negli anni passati, in collaborazione con le Province, garantito una regolare azione di contenimento della nutria per una media di circa 60.000 animali all'anno;

- che tali azioni di contenimento sono risultate sostanzialmente efficaci, ed hanno ricevuto il consenso e l'apprezzamento dei soggetti coinvolti (cittadini, operatori agricoli ed associazioni agricole) e degli Enti di gestione delle aste del reticolo idrografico (Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, A.I.P.O. e Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa);

- della rispondenza a criteri di selettività d'azione che accomuna le tecniche di controllo della nutria previste nella presente ordinanza (trappolaggio e abbattimento diretto), e dei pregressi piani di controllo della nutria attuati dalle Province su parere di ISPRA come previsto all'art. 19 della legge 157/92;

- del parere inviato alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) con nota prot. n. 39395 del 1 ott. 2014 nel quale si forniscono ulteriori indicazioni relativamente alle tecniche di cattura e successiva soppressione degli individui.

Ritenuto pertanto in primo luogo opportuno, per concorrere al controllo della popolazione delle nutrie, di riproporre per quanto attualmente possibile in base alla nuova normativa sopra citata i metodi di controllo già utilizzati negli anni passati da parte di Provincia di Ferrara e Regione Emilia-Romagna, in particolare l'utilizzo delle trappole ad esca o passaggio, e l'impiego di coadiutori provinciali coordinati dalle forze dell'ordine (Polizia Provinciale, Polizia Municipale e Corpo Forestale dello Stato); non si ravvisa invece necessario, in base alla nuova classificazione della nutria ex art.11, co.11-bis, L. 116/2014, disciplinare l'utilizzo di specifiche armi da fuoco, in quanto non più inquadrata nella "fauna selvatica", essendo sufficiente il richiamo alla vigente normativa di legge in materia di armi da fuoco.

Considerato altresì come non sia necessario individuare un numero massimo di nutrie abbattibili sul territorio comunale, sia per il loro soprannumero conclamato, sia per la loro natura alloctona e quindi per la possibilità di eradicarle anche totalmente senza alcun pregiudizio per l'ambiente, ma casomai con benefici per questo.

Rammentato come la Regione Emilia-Romagna in collaborazione con ANCI Emilia-Romagna abbia predisposto uno schema di ordinanza, utilizzato per la predisposizione del presente provvedimento, per aiutare i Comuni ad organizzare i piani di contenimento della nutria, ed avente la funzione delle linee guida di cui alla circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014.

Posto che lo smaltimento di quantità numericamente significative di carcasse dovrà avvenire esclusivamente con le metodologie elencate dal pt. a) al pt. i) dell'art. 13 del Regolamento CE n. 1069/2009 recante "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano".

Considerato come non sia possibile individuare specifiche porzioni di territorio nelle quali limitare l'efficacia del presente provvedimento, in quanto l'animale alloctono in parola, grazie alla densità del reticolo idrografico di superficie (rammentando al proposito come la maggior parte del suolo comunale sia il prodotto di ingenti opere di bonifica idraulica compiute nei secoli scorsi, e come tale attività antropica abbia creato una fitta rete di scoli, fossi e canali, per condurre le acque agli impianti di sollevamento) si sia ormai diffuso sulla totalità dello stesso, ed è necessario provvedere al suo controllo sulla totalità di tale territorio (con le ovvie limitazioni per il centro abitato).

Richiamato il rispetto delle norme e delle responsabilità vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e di regolazione dell'uso delle armi da fuoco, che naturalmente non viene dal presente provvedimento in alcun modo derogato.

Ponderati l'interesse pubblico alla tutela dell'incolumità pubblica sotteso all'esercizio del potere di cui all'art. 54, co. 4, con i diversi interessi pubblici, diffusi, collettivi e privati coinvolti nella vicenda de qua.

Sentiti il Presidente della Provincia ed i Sindaci dei Comuni della Provincia e condivise con questi le future linee di azione, in particolare che il Presidente contatti gli operatori coadiutori già abilitati dalla Provincia (cd. sorveglianti), anche tramite gli uffici provinciali stessi, affinché siano individuate le più opportune forme di collaborazione per la concreta attuazione di quanto disposto dalla presente ordinanza, e contatti indi le Forze dell'Ordine (in particolare Polizia Provinciale, nonché le polizie Municipali ed il Corpo Forestale dello Stato) per disporre, ove necessario, il consueto coordinamento tra gli operatori interessati con le modalità ormai consolidate.

Valutato opportuno, data la natura interinale del presente provvedimento, fissare la scadenza del presente provvedimento al 27 aprile 2015, anche per consentire all'istituendo Ente di area vasta (v. L. n. 56/2014) di subentrare a pieno titolo nelle funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia e conseguentemente valutare in collaborazione con questa le future modalità di gestione della materia, anche ricordando come funzioni di competenza comunale possano essere attribuite o delegate alle Unioni di Comuni o all'Ente di area vasta.

Dato atto che il Prefetto di Ferrara è stato informato della delicata situazione in uno specifico incontro lo scorso 16 dicembre al quale hanno partecipato i Sindaci, i Rappresentanti delle Associazioni Agricole, Venatorie, Animaliste, dei Gestori Idraulici oltre alla Questura, Carabinieri e la Provincia di Ferrara.

Acquisito il parere dell'AUSL in merito ai metodi per lo smaltimento delle carcasse di cui al prot. AUSL-FE n. 68563 del 05/11/2014, qui giunto il 06/11/2014 al num. 4234, allegato A alla presente ordinanza;

Acquisita la nota della Provincia di Ferrara trasmessa con nota prot. 90083 del 24/12/2014 (acquisita al protocollo dell'Ente il 29/12/2014 al num. 5034) recante le prescrizioni da osservare per la limitazione e il controllo della nutria nell'ambito dei Siti Rete Natura 200 (SIC e ZPS) la cui gestione è di competenza della Provincia di Ferrara (in particolare nei siti al di fuori del perimetro della Macroarea del Delta del Po, e per Codigoro il sito: IT4060011 - Garzaia della zuccherificio di Codigoro e Po di Volano). In detto parere vengono ribadite le prescrizioni indicate dalla DGR 1419/2013 in recepimento del DM n. 184/07 recanti: "Nei siti Natura 2000 di pianura e costieri e in tutte le ZPS il controllo della densità di nutrie deve essere effettuato mediante gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel con la possibilità della soppressione in gabbia esclusiva con armi con canna ad anima liscia preferibilmente di piccolo calibro (tipo flobert) o con dispositivi con potenza inferiore a 7.5 Joule durante tutto l'anno; oltre all'utilizzo delle gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel è possibile organizzare battute con sparo in occasione di periodi con ghiaccio e neve"; esprimendo quindi parere positivo all'esecuzione dell'intervento di eradicazione della nutria nel rispetto delle prescrizioni succitate.

Tali prescrizioni e misure di mitigazione sono meglio esplicitate nell'allegato B alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Ritenuto quindi indispensabile e urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, dichiarare l'emergenza nutrie e, di conseguenza, avviare immediatamente il controllo numerico della specie, secondo modalità sostanzialmente corrispondenti a quelle applicate in precedenza (nel corso della gestione provinciale), e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nelle more della definizione dei nuovi piani di controllo conseguenti alla sopra citata modifica normativa.

Visto l'art. 54 TUEL.

Visto l'art. 15 della legge 225/1992.

DICHIARA

una situazione di emergenza nel territorio del Comune di Formignana dovuto alla eccessiva presenza di nutrie,

ORDINA

- Che il controllo della popolazione della nutria (*Myocastorcoypus*) sia effettuato con le modalità di seguito riportate e dai soggetti indicati:

1. E' VIETATO L'USO DI VELENI E RODENTICIDI, COSÌ COME DI OGNI ALTRO METODO NON SELETTIVO;

2. CATTURA MEDIANTE GABBIE-TRAPPOLA E SUCCESSIVA SOPPRESSIONE:

può essere effettuata su tutto il territorio comunale, da parte dei coadiutori già abilitati dalla Provincia di Ferrara, dal personale della protezione civile, dal personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, dal personale degli enti delegati alla tutela delle acque (ConSORZI Di Bonifica, Servizi Tecnici Di Bacino, AIPO), nonché da parte degli agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione; nel rispetto della presente ordinanza i responsabili di impresa o comunque di suolo privato possono incaricare ditte di disinfestazione o pest-control;

Andranno impiegate esclusivamente gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo di nutrie, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) eventualmente dotate di meccanismi di scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco et similia);

La soppressione degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura e comunque le trappole devono essere controllate almeno una volta al giorno (anche al fine di evitare che altre specie animali, in particolar modo quelle protette, possano accidentalmente restare intrappolate), con una delle seguenti modalità:

- Mediante arma da fuoco da parte dei soggetti in possesso di regolare porto d'armi;
- Mediante armi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule di libero acquisto. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo metodo eutanasico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica ed inserita in custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
- Mediante altra modalità, avendo cura di non infliggere inutili sofferenze all'animale (benché alla fattispecie de qua non risultino applicabili gli artt. 544-bis ss. c.p., proprio per la riclassificazione effettuata dalla citata L. 116/2014);
- E' ribadito il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di armi da fuoco e smaltimento delle carcasse (secondo quanto meglio descritto sopra).

3. ABBATTIMENTO DIRETTO CON ARMA DA FUOCO:

può essere effettuata da:

- da cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria, esclusivamente nei territori loro

assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario;

- da coadiutori abilitati dalla Provincia (di cui si allega l'elenco, Allegato C alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale) ai sensi della LR 8/94 art. 16, su tutto il territorio comunale fatte salve le aree urbane, purché coordinati nell'ambito della Convenzione con la Provincia di Ferrara ed attraverso il sistema informatico che consente a tutte le forze dell'Ordine, Nazionali e Locali, di sapere sempre chi sta operando ed in quale parte del territorio comunale. Nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree di protezione e di produzione faunistica istituite ai sensi della legge n. 157/92 e della legge n. 394/91 l'abbattimento diretto con arma da fuoco è consentito previo accordo con l'Ente di gestione e nelle modalità indicate nei pareri sopraccitati;

- da volontari delle associazioni venatorie (di cui si allega l'elenco, Allegato D alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale) in possesso di licenza di caccia in corso di validità, purché coordinati nell'ambito della Convenzione con la Provincia di Ferrara ed attraverso il "Sistema Vocale" che consente a tutte le Forze dell'Ordine, Nazionali e Locali, di sapere sempre chi sta operando ed in quale parte del territorio comunale;

- dagli agricoltori in possesso di porto d'armi nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione, nell'ambito della Convenzione con la Provincia di Ferrara ed attraverso il "Sistema Vocale" che consente a tutte le Forze dell'Ordine, Nazionali e Locali, di sapere sempre chi sta operando ed in quale parte del territorio comunale;

- dagli operatori coadiutori già abilitati dalla Provincia che possono intervenire, coordinati dalle Forze di Polizia, previo avviso ai soggetti gestori dei fondi e del reticolo idrografico, anche in deroga alla distanze di sicurezza da abitazioni, corti coloniche, da strade e nei pressi di arginature, previste dall'art. 57 del T.U.L.P.S.

Resta naturalmente inteso che il cittadino potrà procedere, a tutela dei suoi beni e delle persone, nel rispetto dei limiti posti dall'ordinamento giuridico, alla soppressione delle nutrie, senza l'utilizzo di armi da fuoco, ed evitando che siano inflitte all'animale inutili sofferenze.

È ribadito il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di armi da fuoco e smaltimento delle carcasse (secondo quando meglio descritto sopra).

DISPONE

- l'efficacia del presente provvedimento a far data da oggi e sino al 27 aprile 2015;
- di pubblicare la presente ordinanza sul sito dell'Ente;
- di trasmettere la presente ordinanza a: Servizio di Protezione Civile, Prefettura di Ferrara, Stazione dei Carabinieri di Tresigallo, Corpo Forestale dello Stato, Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa, Provincia di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, AUSL, ARPA, ISPRA ed alle associazioni agricole e venatorie del territorio affinché sia data materiale esecuzione alla stessa.


INFORMA

che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 22/01/2015

IL SINDACO
FERRARI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA

Unità Operativa Attività Veterinarie

Il Direttore: dott.a Chiara Berardelli

Prot. n.

Ferrara, 04/11/2014

AZIENDA USL FERRARA
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0068514 del 04/11/2014
Class: P/14/09 Fasc: 2014/1

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di Ferrara

Al Settore Ambiente e Agricoltura della Provincia

Alla PO Agricoltura Sostenibile Caccia ed Aree Protette della Provincia
e, p.c.

Al Servizio Veterinario della Regione Emilia Romagna



Oggetto: parere smaltimento carcasse - ordinanze sindacali di gestione dell'emergenza nutrie.

Con riferimento al documento ANCI prot. n. 235 del 20/10/14, alla luce della nota del Servizio Veterinario regionale PG n. 406799 del 03/11/14 che trasmette la recente nota del Ministero della Salute GDSAF PG n. 22732-P del 31/10/14, si esprime il parere di competenza previsto dal facsimile di ordinanza trasmesso da ANCI, in materia di smaltimento delle carcasse.

Le nutrie sono escluse dalla tutela riservata alla fauna selvatica dalla L. 157/92, ma restano, al pari di talpe, ratti, topi e arvicole, animali selvatici in quanto appartenenti a popolazioni viventi in stato di naturale libertà.

Le carcasse degli animali selvatici, se non sospette di essere infette da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 sulla gestione dei sottoprodotti di origine animale, quindi ne è consentito lo smaltimento per sotterramento o deposito in discariche autorizzate, nel rispetto delle normative di carattere ambientale.

Il sotterramento si ritiene possa essere effettuato per un esiguo numero di carcasse, tenuto conto anche dell'assetto idrogeologico del territorio provinciale, in luogo lontano da abitazioni e a profondità sufficiente ad evitarne il dissotterramento da parte dei carnivori.

Nel caso in cui lo smaltimento riguardi quantitativi di carcasse rilevanti, la nota ministeriale prevede la possibilità di trattare tali materiali come "sottoprodotti di origine animale di categoria 2", con le modalità stabilite dall'art. 13 del Reg. (CE) 1069/2009:

1. avvio ad impianto di incenerimento;
2. avvio ad un impianto di trasformazione di Sottoprodotti di Origine Animale per la sterilizzazione sotto pressione e la successiva "marcatura" (Reg. 142/2011- All. VIII – Capo V) e di seguito smaltito presso discarica autorizzata o presso impianto di fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti o presso impianto di produzione di compost o di biogas. Previi idonei metodi di trasformazione descritti nel Regolamento n. 142/2011, è possibile, inoltre, il trattamento presso impianti riconosciuti ai fini della fabbricazione dei prodotti derivati di cui all'art. 33, 34 e 36 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 (es. dispositivi medici).

In tal caso, la raccolta ed il trasporto del materiale dovranno essere effettuati da Ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 a mezzo di veicoli o contenitori identificati e dovrà essere utilizzato il documento di trasporto specifico.

Distinti saluti.


Chiara Berardelli

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
Unità Operativa Attività Veterinarie

Via Borgo dei Leoni, 128 – 44100 FERRARA
Tel. 0532/205770 – Fax 0532/202107
e-mail - c.berardelli@ausl.fe.it

Azienda U.S.L. di Ferrara
Via Cassoli, 30 – 44100 FERRARA
Tel 0532/235111 – Fax 0532/235688
Partita IVA 01295960387
www.ausl.fe.it

ALLEGATO C all'Ordinanza Sindacale

ELENCO COADIUTORI COMUNE FORMIGNANA

FORMIGNANA

BAZZANINI MAURO
BONATO GIULIO
DALPASSO GIANNI
DAVÌ GABRIELE
GREGORI LORENZO
MAINARDI GIANFRANCO
MARINI ROMEO
MASSARENTI ALESSANDRO
ZUCCHINI FEDERICO

ALLEGATO D all'Ordinanza Sindacale

ELENCO VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE COMUNE FORMIGNANA

FORMIGNANA

BAZZANINI MAURO
BONATO GIULIO
DALPASSO GIANNI
DAVÌ GABRIELE
GREGORI LORENZO
MAINARDI GIANFRANCO
MARINI ROMEO
MELONI ANDREA
SANDRI ULTIMO